

TAV. AIV.4
(SEGUE)

TIPO DI SOGGETTO	NUMERO		NORMA VIOLATA ¹	FONTE DELL'IPOTESI DI REATO (SI RIFERISCE AL 1995)
	1994	1995		
FIDUCIARIA ISCRITTA ALL'ALBO SPECIALE	1	2	▪	▪
FIDUCIARIA NON ISCRITTA ALL'ALBO SPECIALE	--	2	▪	▪
SOCIETÀ PER AZIONI	2	1	▪	VIGILANZA ORDINARIA
AGENTI DI CAMBIO	--	3	▪	ISPEZIONE
ENTE CREDITIZIO	--	1	▪	VIGILANZA ORDINARIA
LEGGE 157/91				
AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ	--	1	ART. 2, CO. 3	VIGILANZA ORDINARIA
LEGGE 197/91				
SIM	--	4	ART. 2, CO. 1, 7 E 8	ISPEZIONE
SIM	--	1	ART. 2, CO. 2 E 7	▪
AGENTI DI CAMBIO	--	1	▪	▪
D.L. 86/92				
SIM	--	2	ART. 5	ISPEZIONE
FIDUCIARIA ISCRITTA ALL'ALBO SPECIALE	--	1	▪	▪
CODICE CIVILE				
SIM	1	4	ART. 2358, CO. 1	ISPEZIONE
SOCIETÀ QUOTATA	--	1	ART. 2621, CO. 1, N. 1	VIGILANZA ORDINARIA
SOCIETÀ PER AZIONI	--	2	▪	▪
SIM	--	2	ART. 2621, CO. 1 E ART. 2623, N. 3	ISPEZIONE
SIM	--	1	ART. 2624	▪
FIDUCIARIA ISCRITTA ALL'ALBO SPECIALE	--	2	▪	▪
CODICE PENALE				
PROMOTORE	--	1	ARTT. 453 E 458	ISPEZIONE
PROMOTORE	--	1	ART. 483	▪
SIM	--	1	ART. 485 E 494	▪
FIDUCIARIA ISCRITTA ALL'ALBO SPECIALE	--	1	▪	▪
PROMOTORE	1	72	ART. 640 E 646	ISPEZIONE/ VIGILANZA ORDINARIA
SIM	3	3	▪	ISPEZIONE

TAV. XIV.4
(SEGUE)

TIPO DI SOGGETTO	NUMERO		NORMA VIOLATA ¹	FONTE DELL'IPOTESI DI REATO (SI RIFERISCE AL 1995)
	1994	1995		
LEGGE FALLIMENTARE				
AGENTI DI CAMBIO	--	1	ART. 216, CO. 1, N. 2	ISPEZIONE
PROMOTORE	--	1	ART. 216, CO. 1 N. 2 E 217, CO. 1, N. 4	"
SIM	--	2	"	"
TOTALE	284	230		

1 Norme violate:

Legge 216/74

ART. 1/4: violazione dell'obbligo di invio, nei termini previsti dalla norma, della documentazione concernente: il bilancio con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale; le proposte che comportano modificazione dell'atto costitutivo, emissioni di obbligazioni, fusione e scissione societaria insieme ad apposita relazione illustrativa degli amministratori, nonché le proposte di autorizzazione all'acquisto o all'alienazione di azioni proprie; il verbale dell'assemblea, le deliberazioni adottate, il bilancio approvato; la relazione semestrale e le eventuali deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi.

ART. 1/5 E 1/5 BIS: omissione o ritardo superiore a trenta giorni nella comunicazione alla Consob delle partecipazioni rilevanti detenute in società con titoli quotati in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto, ovvero della successiva variazione rilevante.

ART. 1/17: le denunce indicate riguardano il comma 4 relativamente alla ritardata comunicazione, da parte degli amministratori, sindaci e direttori generali di società con azioni quotate in borsa, delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente nella società stessa, o in società da questa controllate; il comma 6 relativamente all'omessa o ritardata comunicazione dei compensi percepiti nell'anno solare precedente da parte di amministratori e sindaci o revisori di società con titoli quotati in borsa.

ART. 1/18 QUINQUES: i casi denunciati riguardano la violazione delle disposizioni in materia di annunci pubblicitari relative ad riguardanti operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio.

D.p.r. 136/75

ART. 14: riguarda un'ipotesi di falsità nella certificazione del bilancio di società quotate a carico degli amministratori di una società di revisione.

Legge 77/83

ART. 10, CO. 6: sanziona penalmente lo svolgimento abusivo dell'attività di gestione di fondi comuni di investimento collettivo.

ART. 10 QUATER: riguarda l'attività di commercializzazione abusiva di quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari situati in altri paesi della Comunità assoggettati alle direttive n. 85/611 e n. 88/220.

Legge 1/91

ART. 2, CO. 1: riserva alle Sim e agli altri soggetti autorizzati previsti dalla legge 1/91 lo svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1.

ART. 4, CO. 4: obbliga le Sim a comunicare alla Consob e alla Banca d'Italia le variazioni intervenute nella composizione dei propri organi sociali, le sostituzioni dei propri direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza; tale obbligo sorge anche a carico delle singole persone fisiche.

ART. 5, ULT. CO.: riguarda ipotesi di esercizio dell'attività di promotore di servizi finanziari da parte di soggetti non iscritti all'albo di cui al precedente comma 5.

ART. 14: concerne l'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione mobiliare ovvero l'abuso della denominazione Sim.

Legge 157/91

ART. 2, CO. 3: vieta agli azionisti di controllo, agli amministratori, liquidatori, direttori generali, sindaci e revisori dei conti di compiere operazioni su valori mobiliari dopo la convocazione del consiglio di amministrazione o altro organo che debba deliberare in operazioni idonee ed influenzare sensibilmente il prezzo e prima che la delibera sia stata resa pubblica.

Legge 197/91 (Segue)

ART. 2, CO. 1,2, 7 E 8: prevede gli obblighi di identificazione e di registrazione delle operazioni di importo superiore a 20 milioni o che sebbene frazionati superino complessivamente tale limite in quanto parti di un'unica operazione a carico dei dipendenti degli intermediari finanziari espressamente indicati.

D.L. 86/92

ART. 5: inizio commercializzazione O.I.C.V.M. esteri in Italia senza autorizzazione.

Codice civile

ART. 2621, CO. 1: concernente ipotesi di false comunicazioni sociali relative alle condizioni economiche della società.

ART. 2623, N. 3: riguarda la violazione di obblighi incombenti agli amministratori, i quali impediscono il contratto della gestione sociale da parte del collegio sindacale o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.

ART. 2624: concernente ipotesi di prestiti e garanzie contratti da amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori con le società che amministrano, o con una società che questa controlla o da cui è controllata.

ART. 2358, CO. 1: riguarda prestiti e garanzie fornite dalla società per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.

Codice penale

ART. 453: falsificazione di titolo rappresentante valori di banca.

ART. 458: parificazione delle carte di pubblico credito alle monete.

ART. 483: falso ideologico.

ART. 485: falso in scrittura privata.

ART. 494: illegittima sostituzione di persona.

ART. 640: truffa

ART. 646: appropriazione indebita

Legge fallimentare

Art. 216, CO. 1, N. 2: bancarotta fraudolenta documentale.

Art. 217, CO. 1, N. 4: bancarotta semplice.

TAV. aIV.5

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CONSOB NEI GIUDIZI PENALI
IN RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI LESI NEL 1995**

NUMERO	REATO ¹	ESITO
1	ART. 2 DELLA LEGGE 197/91	IN CORSO
1	ART. 5 DELLA LEGGE 197/91	IN CORSO
1	ART. 14 DEL D.P.R. 136/75	PATTEGGIAMENTO

¹ Norme violate:

Legge 197/91

ART. 2: vieta l'acquisto o la vendita ovvero il compimento di altre operazioni su valori mobiliari qualora si posseggano informazioni riservate in ragione dell'esercizio di una funzione, professione o ufficio (*insider trading*).

Legge 197/91

ART. 5: vieta le divulgazioni di notizie false, esagerate o tendenziose ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari (manipolazione).

D.p.r. 136/75

ART. 14: punisce gli amministratori di società di revisione che attestino il falso nelle certificazioni dei bilanci o in altre relazioni, comunicazioni o dichiarazioni.

TAV. a VI.1

LA PIANTA ORGANICA

ANNI	DIPENDENTI DI RUOLO				DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO	TOTALE ORGANICO
	CARRIERA DIRETTIVA	CARRIERA OPERATIVA	CARRIERA DEI SERVIZI GENERALI	TOTALE		
1986	42	30	9	81	58	139
1987	60	35	11	106	70	176
1988	69	49	11	129	63	192
1989	76	57	15	148	65	213
1990	91	63	16	170	67	237
1991	88	67	16	171	72	243
1992	94	73	14	181	83	264
1993	134	72	16	222	96	318
1994	124	89	17	230	111	341
1995	125	119	16	260	118	378

TAV. a VI.2

LA PIANTA ORGANICA AL 31 DICEMBRE 1995

	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI
CARRIERA DIRETTIVA	125	30
- SUPERIORE ¹	33	5
- INFERIORE ²	92	25
CARRIERA OPERATIVA ³	119	51
CARRIERA DEI SERVIZI GENERALI	16	9
CONTRATTISTI	118	7
TOTALE	378	97

1 Comprende le qualifiche di Direttore generale, Funzionario generale, Condirettore centrale, Direttore principale, Direttore e Condirettore.

2 Comprende le qualifiche di Primo funzionario, Funzionario di 1°, Funzionario di 2°.

3 Comprende le qualifiche di Coadiutore principale, Coadiutore, Assistente superiore, Assistente e Vice assistente.

TAV. aVI.3

**LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER QUALIFICA¹
E PER UNITÀ ORGANIZZATIVA²**

	DIVISIONI								ALTRE UFFICI	TOTALE
	AFFARI CONTABILI	INFOR. SOCIETARIA	MERCATI	INTERME- DIARI	AFFARI LEGALI	STUDI ECON.	RISORSE	AFFARI GENERALI		
CARRIERA DIRET.	15	18	11	25	12	8	9	19	19	136
- SUPERIORE	1	4	2	5	4	1	1	8	11	37
- INFERIORE	14	14	9	20	8	7	8	11	8	99
CARRIERA OPERATIVA	15	12	14	54	13	7	46	40	19	220
CARRIERA DEI SERVIZI GENERALI	--	--	--	4	--	--	--	18	--	22
TOTALE	30	30	25	83	25	15	55	77	38	378

- 1 I contrattisti sono distribuiti secondo la loro equiparazione. Per le qualifiche si vedano le note alla tavola aVI.2.
 2 Situazione al 1° febbraio 1996.
 3 Comprendono gli uffici non coordinati nell'ambito delle Divisioni ed il personale distaccato presso altre amministrazioni.

TAV. aVI.4

**RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI
SULL'ATTIVITÀ DELLA CONSOB**

	1994	1995
SOGGETTI		
- PRIVATI	179	315
- INVESTITORI ISTITUZIONALI E OPERATORI	326	683
TOTALE	505	998
OGGETTO DELLA RICHIESTA		
- DELIBERE, COMUNICAZIONI, PROSPETTI, ECC.	290	442
- TESTI INTEGRATI DI LEGGI E REGOLAMENTI	105	325
- RICHIESTA DATI E INFORMAZIONI	96	208
- ALTRO	14	23
TOTALE	505	998

TAV. a VI.5

DATI SULL'ATTIVITÀ DELLA CONSOB

	1994	1995
RIUNIONI DELLA COMMISSIONE	187	220
AUDIZIONI A LIVELLO COMMISSIONE	10	8
PROVEDIMENTI URGENTI DEL PRESIDENTE	129	88
DELIBERE DELLA COMMISSIONE ARTICOLANTESI IN PREMESSE E DISPOSITIVO (ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI DA ALBI, AMMISSIONI, REVOCHE DALLA QUOTAZIONE, ECC.)	1296	742
COMUNICAZIONI ESPLICATIVE DI CARATTERE GENERALE	30	43
RISPOSTE A SPECIFICI QUESITI CIRCA L'INTERPRETAZIONE DI NORME DI LEGGE O DI REGOLAMENTO	216	110
RILASCIO DI NULLA OSTA ALLA PUBBLICAZIONE DEI PROSPETTI INFORMATIVI ¹	363	414
RICHIESTE DI DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 216/74 E/O DEL REGOLAMENTO INSIDER	162	83
APPROVAZIONI DI INCARICHI DI REVISIONE E CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO	170	252
DELIBERAZIONI COMPLESSIVAMENTE ASSUNTE NEL PERIODO	3300	2700

¹ Di cui 22 relativi a offerte pubbliche di acquisto e/o sottoscrizione per il 1994 e 23 per il 1995.

NOTE METODOLOGICHE

NOTE METODOLOGICHE

Segni convenzionali:

- rilevazione quantitativa nulla;
- fenomeno non esistente;
- fenomeno esistente ma dati non noti;
- .. i dati non raggiungono la cifra significativa dell'ordine minimo considerato.

LE SOCIETÀ QUOTATE

Tavv. I.1 e al.1

Per Opa preventiva si intende un'offerta pubblica di acquisto effettuata da chiunque intenda acquisire il controllo o la quota di maggioranza relativa di una società quotata, su un ammontare di titoli sufficiente a raggiungere tale scopo.

Per Opa incrementale si intende un'offerta pubblica di acquisto effettuata da chiunque posseda una quota pari alla metà della quota di controllo o di maggioranza relativa di una società quotata, per acquistare ulteriori quote significative.

Per Opa successiva si intende un'offerta pubblica di acquisto effettuata da chiunque abbia ottenuto il controllo o la maggioranza relativa di una società quotata, anche tramite acquisti effettuati al di fuori della borsa, per un quantitativo di titoli non inferiore a quello acquistato.

Per Opa residuale si intende un'offerta pubblica di acquisto che riguarda titoli con flottante inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob.

Tavv. al.3-al.6

Le elaborazioni sono state effettuate sulla base delle informazioni ricavabili da due tipi di comunicazioni trasmesse alla Consob: i *prospetti informativi* per le operazioni di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione di valori mobiliari e configurabili quindi come sollecitazione del pubblico risparmio (la cui redazione è attualmente regolamentata dalla delibera n. 6430 del 26 agosto 1992 e successive modificazioni ed integrazioni). I *documenti informativi* concernenti le emissioni di azioni quotate o di obbligazioni convertibili offerte in opzione agli azionisti (prescritti dal Regolamento n. 5553/91 in attuazione delle norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari).

Le informazioni ricavabili da tali comunicazioni non esauriscono tutte le emissioni di valori mobiliari. Infatti, le disposizioni sopra menzionate non si applicano nei casi di valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato e dei titoli emessi dalle aziende e istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito. Inoltre, la pubblicazione del prospetto informativo, come accennato, è richiesta nell'ambito della sollecitazione del pubblico risparmio, escludendo quindi le emissioni di valori mobiliari non offerti al pubblico (quali, ad esempio, le offerte rivolte ai soli investitori professionali o quelle riservate in via esclusiva ai dipendenti del soggetto emittente, purchè sia predeterminato il quantitativo da assegnare a ciascuno di essi).

Inoltre, le informazioni di cui sopra descrivono le operazioni programmate di collocamento di titoli e rappresentano, conseguentemente, una situazione *ex-ante* che può non coincidere con l'esito delle operazioni medesime. La natura *ex-ante* delle informazioni disponibili si riflette anche sulla classificazione temporale delle operazioni di collocamento, effettuata in funzione della data di presentazione del prospetto piuttosto che dell'effettivo svolgimento dell'operazione.

Al riguardo, si segnala che in alcuni casi non è ricavabile dal prospetto il controvalore dell'operazione di collocamento, quando il soggetto offerente si riserva di comunicare l'entità del sovrapprezzo, e quindi il prezzo di sottoscrizione, successivamente alla redazione del prospetto informativo. In tali casi il controvalore dell'operazione è stato inserito sulla base delle successive comunicazioni.

Infine, si rappresenta che le elaborazioni hanno riguardato esclusivamente titoli quotati in borsa oppure per i quali è stata richiesta l'ammissione a quotazione al momento della presentazione del prospetto.

Tavv. al.9-al.10

Le informazioni sono ricavabili dalle comunicazioni di cui all'art. 10, comma 4, della legge 149/92, come modificato dall'art. 7 della legge 474/94, in base al quale qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato, deve essere comunicato, a pena di inefficacia, alla Consob, entro cinque giorni dalla data di stipulazione.

Per patti di blocco si intendono accordi che comportano limitazioni al compimento di atti negoziali relativi alle azioni. Per patti di consultazione si intendono accordi finalizzati a dare unicità di indirizzo alla gestione sociale. Per patti di voto si intendono impegni relativi all'esercizio del diritto di voto.

Tav. al.11

Dati parzialmente stimati. I dati relativi ai possessori dei fondi comuni sono pubblici, quelli relativi alle gestioni patrimoniali sono di fonte Consob. I dati relativi ai possessori delle assicurazioni sono di fonte Isvap per il 1994 ed una stima Consob per il 1995. I dati relativi ai possessori delle banche sono di fonte Banca d'Italia e si riferiscono al settembre 1995. Gli altri dati Consob sono elaborati sulla base dei dati Consob derivanti dalle comunicazioni di cui all'art. 5 della legge 216/74.

Tavv. al.12-al.13

Si tratta degli obblighi informativi di cui all'art. 5 della legge 216/74, in base al quale tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa, o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonché le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una società a responsabilità limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Consob entro quarantotto ore dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. Ai fini del calcolo della percentuale di cui sopra, per capitale della società si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto.

Si rappresenta che non sono computate le banche popolari quotate in borsa e negoziate nel mercato ristretto per le quali vige il limite al possesso azionario del 2 per cento. Non sono inoltre computate le società estere quotate in borsa per le quali non si applicano gli obblighi di cui all'art. 5.

Il flottante è calcolato escludendo le partecipazioni azionarie di controllo e quelle vincolate da patti di sindacato; qualora queste non siano individuate, non si tiene conto delle partecipazioni superiori al 2 per cento. Infine, non si tiene conto in ogni caso delle partecipazioni superiori al 10 per cento. Il flottante medio è la media non ponderata dei valori relativi alle società considerate.

Tav. al.14

- Legge 216/74

Art. 1/5 *quinquies*: la sanzione riguarda la ritardata comunicazione delle partecipazioni rilevanti detenute in società con titoli quotati in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto, ovvero della successiva variazione rilevante.

Art. 1/17: le sanzioni riguardano rispettivamente i commi 1 e 4, relativamente al ritardo nella

comunicazione, da parte degli amministratori, sindaci e direttori generali di società con azioni quotate in borsa, delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente nella società stessa, o in società da questa controllate; il comma 6, relativamente al ritardo nella comunicazione dei compensi percepiti nell'anno solare precedente, da parte di amministratori e sindaci o revisori di società con titoli quotati in borsa.

Le suddette sanzioni pecuniarie amministrative sono state introdotte dalla legge di depenalizzazione 28 dicembre 1993, n. 561, limitatamente ai fatti di tardiva comunicazione, non superiore ai trenta giorni, e consistono nell'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni.

Art. 1/18: la sanzione, dell'ammenda da un quarto alla metà del valore dell'operazione, riguarda il compimento di attività di sollecitazione del pubblico risparmio in violazione delle norme prescritte (comunicazione preventiva, prospetto informativo).

Tav. aI.20

- Tipologia delle riserve

Il giudizio con eccezioni pone in evidenza che nel bilancio sottoposto a certificazione sono state accertate delle deviazioni o errori di applicazione dei trattamenti contabili previsti dal Codice civile integrato ed interpretato dai principi contabili.

Il giudizio con *scope limitation* pone in evidenza che il revisore ha incontrato impedimenti nello svolgimento delle procedure di revisione o nell'acquisizione di sufficienti elementi probativi.

Il giudizio con richiami ad incertezze pone in evidenza che sul bilancio sottoposto ad esame gravano delle incertezze atte ad influenzare il bilancio, connesse con azioni o eventi futuri al di fuori del controllo degli amministratori.

Il giudizio *going concern* pone in evidenza che sul bilancio sottoposto ad esame, pur permanendo aree di incertezza sulla continuità aziendale, le azioni intraprese dalla società per superare le difficoltà si basano su ragionevoli presupposti.

- Motivi che impediscono il rilascio della certificazione

L'impossibilità ad esprimere un giudizio pone in evidenza che sul bilancio sottoposto ad esame il revisore non dispone di adeguati e convincenti elementi che lascino ragionevolmente supporre la capacità dell'impresa di fronteggiare l'evento futuro incerto.

Il giudizio avverso viene espresso quando il revisore valuta che la rilevanza degli effetti di uno o più dei rilievi riscontrati rende inattendibile il bilancio nel suo complesso.

L'impossibilità ad esprimere un giudizio per gravi limitazioni relative al procedimento di revisione si ha nel caso in cui sussistano limitazioni tali da far mancare elementi indispensabili per un giudizio sul bilancio.

Tav. aI.21

I gruppo: società con più di 300.000 ore prestate, per un totale di 6 società (Reconta Ernest & Young S.p.a., Arthur Andersen & Co. S.p.a., Coopers & Lybrand S.p.a., KPMG S.p.a., Price Waterhouse S.a.s. e Deloitte & Touche S.n.c.).

II gruppo: società con un numero di ore prestate compreso tra 25.000 e 300.000, per un totale di n. 8 società (Ria & Mazars Sas, Consulaudit Spa, Italaudit S.p.A., Hodgson Landau Brands S.a.s., (dall'1.12.1995 ha assunto la denominazione sociale di Grant Thornton Italia S.p.a.) Sala Scelsi Farina BDO S.a.s., Horwath & Horwath Italia S.a.s., CZ Revisione S.r.l. e Bompani Audit S.a.s.).

III gruppo: società con meno di 25.000 ore prestate per un totale di 11 società (Guerard Viala S.a.s., S.E.R.C.A. S.a.s., Revisa S.a.s., Ifirevi S.a.s., Società Generale di Revisione e Certificazione S.a.s., Axis S.a.s., Sofiresa S.a.s., G Revisioni S.a.s., Moore Stephens & Co. S.a.s., Audirevi S.a.s. e Euro Revisione S.a.s.).

Il numero degli incarichi si riferisce a quelli di natura legale attualmente in corso di svolgimento e già approvati dalla Consob.

Gli incarichi legali si riferiscono a società quotate, società i cui titoli sono negoziati al mercato ristretto, Sim, Monte titoli Spa, soggetti di cui all'art. 18^{quater} e società editoriali.

Gli incarichi relativi alle società con azioni quotate in borsa non comprendono i lavori sul bilancio consolidato e su quelli delle società controllate.

Il fatturato si riferisce ai dati di bilancio al 31.12.94

I MERCATI**Tav. aII.1**

I dati si riferiscono alla sola borsa valori di Milano sino al 1993, al sistema telematico dal 1994 e non comprendono warrant e obbligazioni convertibili.

Per *turnover* si intende il rapporto percentuale tra controvalore degli scambi e capitalizzazione media.

Tav. aII.4

Per *turnover* si intende il rapporto percentuale tra controvalore degli scambi e capitalizzazione media.

Si segnala che nel corso del 1994 tutte le contrattazioni effettuate sul mercato ristretto sono passate sul circuito telematico.

Tav. aII.5

L'art. 5 della delibera 5553/91 concerne gli obblighi informativi degli emittenti nei confronti del pubblico riguardanti eventi rilevanti e idonei, se resi pubblici, ad influenzare sensibilmente il prezzo dei rispettivi valori mobiliari quotati.

La sanzione erogata è un richiamo ai sensi dell'art. 7 della legge 157/91.

Tav. aII.6

L'art. 15 della delibera 5553/91 concerne modalità, termini e condizioni di divulgazione delle statistiche e degli studi predisposti dagli emittenti valori mobiliari quotati, dagli intermediari autorizzati, dai soggetti appartenenti ad un gruppo a cui appartengono emittenti valori mobiliari o intermediari autorizzati, nonché da soggetti da questi incaricati.

GLI INTERMEDIARI MOBILIARI**Tav. III.3**

Il ROA è calcolato come rapporto fra i ricavi complessivi, al netto di quelli derivanti dalla gestione del portafoglio titoli di proprietà, e il totale dell'attivo, diminuito del valore di bilancio del portafoglio stesso. I quartili sono costruiti ordinando gli intermediari in senso decrescente, sulla base dei ricavi complessivi. Per ogni quartile è stata calcolata la media semplice dei ROA dei singoli intermediari.

Tavv. aIII.7-aIII.14

Elaborazioni effettuate sulla base delle informazioni statistiche inviate dagli intermediari ai sensi dell'art. 57 del Regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991. Al riguardo, si precisa che alcune segnalazioni statistiche non sono state incluse nell'analisi essendosi rese necessarie per le stesse ulteriori verifiche dirette a valutarne l'attendibilità.

Tavv. aIII.17

Per attività di negoziazione, collocamento, gestione, raccolta, consulenza e sollecitazione si intendono le attività di cui all'art. 1, comma 1 della legge 1/91.

Tavv. aIII.21-aIII.22

Per indipendenti si intendono le società per le quali non sono individuabili soggetti controllanti.

Tav. aIII.23

I dati concernenti il numero dei dipendenti delle Sim e delle società fiduciarie sono ricavabili dalle informazioni contenute nella relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile adottati, inviate alla Banca d'Italia ed alla Consob ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Banca d'Italia del 2 luglio 1991.